

S.r.l. «a capitale ridotto»: nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata

di Angelo Busani

Con il dichiarato intento di conseguire un avanzamento di 6 posti nella classifica internazionale «Doing Business», il **decreto «crescita»** (D.L. n. 83/2012) ha introdotto un «**tertium genus**» di **società a responsabilità limitata**: la società a responsabilità limitata «**a capitale ridotto**» (s.r.l.c.r.), che va ad affiancarsi alla s.r.l. «ordinaria» e alla s.r.l. «semplificata» (s.r.l.s.). Deprecabilmente, la normativa della nuova s.r.l.c.r. **non** è stata inserita nel **codice civile**, cosicché per trovare la disciplina occorre consultare la legislazione speciale. La s.r.l.c.r. si distingue dalla s.r.l. «ordinaria» per il fatto di dover avere un **capitale sociale** compreso **tra 1 e 9.999,99 euro** e di poter avere quali **soci solo persone fisiche** che abbiano **compiuto i 35 anni d'età**; si distingue inoltre dalla s.r.l.s. per il fatto che i soci della s.r.l.s. devono essere «under» 35 e che gli amministratori della s.r.l.s. debbono essere necessariamente soci.

Un *tertium genus* di società a responsabilità: è il nuovo tipo societario che è stato introdotto dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto-legge «crescita») (1) varato dal Governo Monti. Si tratta della società a responsabilità limitata «a capitale ridotto» (s.r.l.c.r.), la quale dunque va ad affiancarsi alla s.r.l. «ordinaria» di cui agli artt. 2463 ss. c.c., e alla s.r.l. «semplificata» (s.r.l.s.) di cui all'art. 2463-bis c.c., quest'ultima introdotta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (2).

Deprecabilmente, la normativa della nuova s.r.l.c.r. non è invece stata introdotta nel codice civile, cosicché si deve sfogliare il codice civile per la normativa della s.r.l. «ordinaria» e per quella della s.r.l.s., mentre per la s.r.l.c.r. occorre consultare la legislazione speciale (oltre al codice civile per quella parte di disciplina dettata per la s.r.l. ordinaria e applicabile pure alla s.r.l.c.r.).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto si distingue dalla s.r.l. «ordinaria» principalmente per il fatto di dover avere un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e per il fatto di poter avere quali soci solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni d'età; la s.r.l.c.r. si distingue inoltre dalla s.r.l.s. essenzialmente per il fatto che i soci della s.r.l.s. devono essere *under*

35 e che gli amministratori della s.r.l.s. debbono essere necessariamente soci (quelli della s.r.l.c.r. devono essere persone fisiche ma possono non essere soci).

La s.r.l.c.r. è stata introdotta nel nostro ordinamento (lo riferisce la Relazione di accompagnamento al decreto-legge) con l'intento di conseguire «un avanzamento di ben 6 posti nella classifica» internazionale *Doing Business*, nella quale il nostro Paese occupa il 77° posto. Forse, nel «giustificare» la novità, sarebbe stato meglio dire che si tratta di un ulteriore piccolo incentivo alla imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni, piuttosto che una norma finalizzata a scalare classifiche internazionali. Sarebbe inoltre stato opportuno non sottacere - perché questa appare essere la reale *ratio* della nuova norma - che la s.r.l. «a capitale ridotto» è la naturale evoluzione della s.r.l. «semplificata» quando i soci di quest'ultima compiano 35 anni.

Angelo Busani - Notaio in Milano

Note:

(1) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA. Al momento di andare in stampa non ancora convertito in legge.

(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La s.r.l. «semplificata»

Un euro di capitale sociale, soci di età inferiore ai 35 anni, zero onorario notarile: sono questi i «numeri» della società a responsabilità limitata «semplificata», introdotta nel nostro ordinamento, come detto, dal D.L. n. 1/2012, che ha aggiunto nel codice civile il nuovo art. 2463-*bis*, il quale esordisce affermando che «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Quindi nella s.r.l.s. si possono avere o un unico socio o una pluralità di soci; l'importante è che si tratti di persone fisiche che non siano ancora giunte al trentacinquesimo compleanno. Ne consegue, secondo il nuovo art. 2463-*bis*, comma 4, c.c., il «divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma» e che «l'eventuale atto è conseguentemente nullo».

Questa norma mette in primo piano non solo il divieto di cessione che essa sancisce, ma anche una serie di altre tematiche inespresse: ad esempio, che non può essere deliberato un aumento di capitale sociale mediante il quale entri nella compagine sociale un socio non persona fisica oppure una persona fisica ultra trentacinquenne; e, ancora, che la s.r.l.s. non può procedere a una operazione di fusione per incorporazione di un'altra società che abbia soci diversi dalle persone fisiche o di età superiore a 35 anni, e così via. Ma se quelli appena elencati sono eventi straordinari, di infrequente ricorrenza, assolutamente ordinario invece è il problema dell'inesorabile avanzamento dell'età dei soci. Che succede dunque al compimento del trentacinquesimo anno da parte di uno dei soci?

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Compimento dei 35 anni da parte di un socio della s.r.l. semplificata

– Un requisito della s.r.l. «semplificata» è che i soci siano di età inferiore ai 35 anni. Ci si chiede che succede dunque al compimento del trentacinquesimo anno da parte di uno dei soci, dato che la **questione non** è espressamente **trattata dalla nuova normativa**, risultante dalla conversione in legge del D.L. n. 1/2012.

– Esistono una pluralità di dati che sono univoci nel senso che in tanto la **s.r.l.s. può esistere** in quanto abbia come **soci persone fisiche infra trentacinquenni**: l'atto costitutivo può essere stipulato solo da chi non abbia compiuto 35 anni, gli amministratori devono essere persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, è vietata la cessione di quote a persone fisiche che abbiano più di 35 anni. C'è insomma argomentazione sufficiente per affermare che, **se uno dei soci compie 35 anni, o esce dalla società o questa irreversibilmente si scioglie**, salvo «trasformarsi» in s.r.l. «ordinaria» o nella nuova s.r.l. «a capitale ridotto».

La questione non è espressamente trattata dalla nuova normativa, risultante dalla conversione in legge del D.L. n. 1/2012. Nel testo del decreto-legge anteriore alla conversione, la questione, invece, era risolta con l'affermazione che «quando il singolo socio perde il requisito d'età» deve essere convocata l'assemblea per «la trasformazione della società»; in mancanza, il socio ultra trentacinquenne «è escluso di diritto» e liquidato; se invece fosse venuto meno il requisito di età in capo a tutti i soci, la società avrebbe dovuto essere trasformata o sciolta. Ebbene, di tutto ciò non c'è traccia nella versione finale della norma, ciò che potrebbe per un attimo far pensare che la s.r.l.s., una volta costituita, possa proseguire nella sua forma semplificata a prescindere dall'età dei soci, debordata oltre il trentacinquesimo anno. Questa è però una soluzione irricevibile.

Esistono una pluralità di dati

che sono univoci nel senso che in tanto la s.r.l.s. può esistere in quanto abbia come soci persone fisiche infra trentacinquenni: l'atto costitutivo può essere stipulato solo da chi non abbia compiuto 35 anni, gli amministratori devono essere persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, è vietata la cessione di quote a persone fisiche che abbiano più di 35 anni. C'è insomma argomentazione sufficiente per affermare che, se uno dei soci compie 35 anni, o se ne esce dalla società o questa irreversibilmente si scioglie, salvo «trasformarsi» in s.r.l. «ordinaria» o nella nuova s.r.l. «a capitale ridotto».

L'atto costitutivo della s.r.l.s. deve essere stipulato per atto pubblico e quindi con l'intervento del notaio; per favorire i giovani che intraprendano un'attività con questa forma societaria è peraltro stabilito dalla legge che «l'atto costitutivo e l'i-

scrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili»; ciò significa che sono azzerati i compensi del notaio, che i documenti occorrenti alla costituzione non devono scontare l'imposta di bollo e che il Registro delle imprese non riscuote i suoi diritti di segreteria. Resta però da pagare l'imposta di registro, dell'importo fisso di euro 168.

La s.r.l.s. ha inoltre la particolarità di essere una società con atto costitutivo standard: si tratta di un formulario che deve essere approvato con decreto del Ministro della giustizia e che deve essere recepito pedissequamente in sede di costituzione della società, senza cioè possibilità di alcuna variazione (in tal caso, infatti, si uscirebbe dal perimetro «agevolato» della s.r.l.s. e si ricadrebbe nella «normale» s.r.l.).

Nell'atto costitutivo della s.r.l.s. devono essere indicati, in particolare, le generalità dei soci, la denominazione sociale, l'ammontare del capitale, la quota di partecipazione di ciascun socio, l'oggetto sociale e le norme sull'amministrazione e la rappresentanza della società.

Quanto alla denominazione sociale, in essa occorre espressamente riportare l'indicazione che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata.

Un'altra importante particolarità della s.r.l.s. è che si tratta di una società con un capitale inferiore a quello della s.r.l. «ordinaria»: infatti il capitale sociale della s.r.l.s. deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro. Quindi in sede di costituzione della s.r.l.s. si può decidere di posizionare il capitale sociale tra 1 e 9.999,99 euro. Il capitale sociale deve essere versato necessariamente in denaro: quindi non sono ammessi né conferimenti di servizi né conferimenti in natura. Il denaro rappresentante il capitale sociale deve essere necessariamente corrisposto per intero all'atto della costituzione della società (quindi non si può effettuare il classico versamento «per decimi») e il versamento deve essere fatto non in banca (come accade per le società di capitali «ordinarie») ma nelle mani degli amministratori.

La s.r.l.s. può adottare uno qualsiasi dei sistemi di amministrazione che il codice civile permette alla s.r.l. «ordinaria»: e quindi possono essere nominati o un amministratore unico o una pluralità di am-

ministratori (in quest'ultimo caso, non potendosi scegliere, è probabile si debba optare per l'organo amministrativo necessariamente collegiale).

È obbligatorio che gli amministratori siano scelti tra i soci e pertanto non possono essere nominati amministratori che non siano persone fisiche, che non facciano parte della compagine sociale e che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet della società.

La rigidità statutaria della s.r.l.s., e cioè il fatto che essa debba dotarsi dell'atto costitutivo standard approntato con decreto del Ministro della giustizia, impedisce l'adozione di tutte quelle opzioni che tipicamente sono presenti negli statuti delle s.r.l., in quanto la normativa applicabile alle srl è caratterizzata da una intensa flessibilità proprio per dar modo agli operatori di conformarla alle proprie specifiche esigenze. Cosicché, anzitutto, non sarà possibile inserire nello statuto alcuna disciplina in ordine alla circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale: è tipica invece negli «ordinari» statuti di s.r.l. la presenza di clausole che limitano, in modo più o meno intenso, il trasferimento delle partecipazioni, e così la previsione di clausole di intrasferibilità (che dunque vietano categoricamente qualsiasi cessione), di clausole di prelazione (con le quali i soci si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell'acquisto delle quote del socio cedente), di clausole di gradimento (con le quali i soci diversi dal cedente si riservano il diritto di impedire l'ingresso in società di nuovi soci non graditi) o di altre clausole più sofisticate quali quelle denominate *drag along* e *tag along*. È poi escluso anche l'inserimento nello statuto di clausole attinenti al trasferimento delle quote in caso di decesso del socio, con le quali si disciplina l'ingresso in società degli eredi del socio defunto o se ne dispone la liquidazione.

La necessaria rigidità dello statuto impedisce inoltre di confezionare clausole inerenti alle maggioranze occorrenti per le decisioni da assumersi nell'assemblea dei soci e in seno all'organo amministrativo: per i soci sarà dunque inevitabile rifarsi

al disposto dell'art. 2479-*bis* c.c., secondo il quale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, quando si tratta di deliberare modificazioni statutarie, «con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale». Quanto invece alle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione, occorre probabilmente rifarsi all'art. 2388 c.c., in tema di società per azioni, ove è sancito che per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e che le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La s.r.l. a capitale ridotto

Non pare che la s.r.l.c.r. sia un «sottotipo» o una variante della s.r.l.s. Paiono confermarlo diversi indizi: a) anzitutto, non pare che la s.r.l.c.r. debba avere un atto costitutivo standard, come invece obbligatoriamente accade per la s.r.l.s. (ove questo standard assume il ruolo di dato caratteristico di tale forma societaria, appunto semplificata): è vero che l'art. 44, comma 2, del decreto «crescita» sancisce che nell'atto costitutivo della s.r.l.c.r. si debbano «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile»; e che in tale secondo comma vi è la previsione dell'atto costitutivo standard; ma è anche vero che il contenuto pregnante di detto ripetuto secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici «elementi» con i quali comporre l'atto costitutivo della s.r.l.s.; dovrebbe derivarsene che, quando la nuova norma fa riferimento agli «elementi» del comma 2 dell'art. 2463-*bis*, il richiamo concerna non lo sta-

DISCIPLINE A CONFRONTO

S.r.l. «a capitale ridotto» e s.r.l. «semplificata»

Non pare che la s.r.l.c.r. sia un «sottotipo» o una variante della s.r.l.s. Paiono confermarlo diversi indizi:

– non pare che la s.r.l.c.r. debba avere un **atto costitutivo standard**, come invece obbligatoriamente accade per la s.r.l.s.

– non pare che la s.r.l.c.r. debba portare nella propria **denominazione l'aggettivo «semplificata»**:

– la s.r.l.c.r. è **amministrata da persone fisiche** che possono anche non essere soci della società, mentre le s.r.l.s. devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quello che invece **accomuna** la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. è il **capitale sociale**: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro. All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori.

tuto standard ma la predetta elencazione;

b) inoltre, non pare che la s.r.l.c.r. debba portare nella propria denominazione l'aggettivo «semplificata»: pure in questo caso è vero che, nel richiamare il secondo comma dell'art. 2463-*bis* c.c., si richiama anche il suo numero 2), il quale impone che la denominazione della s.r.l.s. evidenzii appunto la sua natura di società a responsabilità limitata «semplificata»; ma è pure vero che l'art. 44, comma 3, del decreto «crescita» si esprime testualmente nel senso che la nuova forma di s.r.l. introdotta dal decreto stesso debba avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», ciò che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di s.r.l. «semplificata»;

c) la s.r.l.c.r. è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci del-

la società, mentre le s.r.l.s. devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quello che invece accomuna la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono cioè ammessi conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori, mentre nelle s.r.l. ordinarie il capitale iniziale deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero - se la società non è a socio unico - ma in misura non inferiore al 25%.